



Rischi catastrofali /

Contenuto normativo conforme alla L. 213/2023 (*Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”*)

Condizioni di Assicurazione

Mod. XLDB_CDA - edizione Novembre 2025

Assicurazione obbligatoria per le imprese del rischio di danni alle immobilizzazioni (*Art. 2424, 1^a co., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) C.C.*) **derivanti da Calamità naturali ed Eventi catastrofali**

L. n. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) art. 1 co.101.

Il presente documento è aggiornato alla data del 1° Novembre 2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Indice

| | |
|--|---------|
| ➤ Glossario | |
| Definizioni | pag. 5 |
| Definizioni specifiche - L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge” per la sezione I – “Calamità naturali ed eventi catastrofali”) | |
| Definizioni generiche / afferenti garanzie- e/o sezioni di garanzia NON soggette alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”) | |
| Definizioni per la sezione II – “Danni indiretti” – Margine di contribuzione / Profitto lordo | |
| ➤ Premessa generale | pag. 12 |
| ➤ Norme comuni che regolano l’assicurazione | pag. 13 |
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | |
| Art. 2 - Altre assicurazioni | |
| Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | |
| Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione | |
| Art. 5 - Aggravamento del rischio | |
| Art. 6 - Diminuzione del rischio | |
| Art. 7 - Recesso in caso di sinistro | |
| Art. 8 - Durata dell’Assicurazione | |
| Art. 9 - Oneri fiscali | |
| Art. 10 - Foro competente | |
| Art. 11 - Rinvio alle norme di legge | |
| Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto | |
| Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate | |
| Art. 14 - Esclusione malattie trasmissibili | |
| Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati | |
| Art. 16 - Indicizzazione e Facoltà di modifica del premio a scadenza | |
| Art. 17 - Coassicurazione e delega - Ripartizione dell’assicurazione e incarico | |
| ➤ Clausole Opzionali relative al contratto in generale | pag. 17 |
| LIMITE DI INDENNIZZO COMPLESSIVO DI POLIZZA – DANNI DIRETTI PIU’ INDIRETTI (248) - BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (604) - CLAUSOLA BROKER (600) -BENI IN LEASING (LEAS) | |
| ➤ Norme che regolano la Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” - L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”) | pag. 18 |
| Art. 1.0 - Cosa posso assicurare | |
| ➤ Contro quali danni posso assicurarmi | pag. 18 |
| Art. 1.1 - Casistiche e/o eventi assicurati | |
| Art. 1.2 - Beni assicurabili | |
| Art.1.3 - Onorari dei periti - Operazioni peritali | |
| Art.1.4 - Oneri di urbanizzazione | |
| Art.1.5 - Beni all’aperto | |
| Art.1.6 - Beni presso terzi e presso fiere o mostre | |
| Art.1.7 -Trasloco dei Beni assicurati | |
| ➤ Norme che regolano la Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024” | pag. 20 |
| Art. 1.1.0 - Cosa posso assicurare | |
| ➤ Contro quali danni posso assicurarmi | pag. 20 |
| Art. 1.1.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Integrazioni | |
| Art. 1.1.2 - Beni assicurabili | |
| Art.1.1.3 - Onorari dei periti - Operazioni peritali | |
| Art. 1.1.4 - Merci all’aperto | |
| Art. 1.1.5 - Beni presso terzi e presso fiere o mostre | |
| Art.1.1.6 - Trasloco dei Beni assicurati | |
| Art. 1.1.7 - Merci temporaneamente riposte presso l’abitazione del titolare | |
| Art.1.1.8 - Danni consequenziali | |
| ➤ Partite / Garanzie integrative | pag. 22 |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (P5) -RICORSO TERZI (P8) - SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO (P9) - DANNI DA ALLAGAMENTO (DALL) - MAGGIORI SPESE (B1) - INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN PERCENTUALE (B2) - PERDITA PIGIONI (B3) - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE A DENUNCE POSTICIPATE MENSILI (Media esistenze giornaliere) (G64) - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE A DENUNCE POSTICIPATE (Trimestrale) (G64B) - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - CONVENZIONE (G65) – IMPIEGO ESTERNO (ESTE)

- **Che cosa non è assicurato (valido per entrambe le Sezioni I e I bis)**pag. 26
 - Art.1.8 - Beni esclusi dall'Assicurazione
 - Art.1.9 – Esclusioni
 - Art.1.10 - Ulteriori esclusioni specifiche (Garanzie e/o Partite opzionali di cui alla Sezione I bis - – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”)
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro (valido per entrambe le Sezioni I e I bis)**.....pag. 30
 - Art.1.11 - Caratteristiche del rischio
 - Art.1.12 - Validità territoriale
 - Art.1.13 - Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario
 - Art.1.14 – Buona fede
 - Art.1.15 - Rinuncia alla rivalsa
 - Art.1.16 - Limitazioni nell'Indennizzo - Partita “Arredamento (P4)”
 - Art.1.17 - Impossibilità di assicurare presso altre Compagnie le detrazioni previste in Polizza
- **Norme che regolano la Sezione II – Danni indiretti (Forma Margine di contribuzione / Forma Loss of profit – Perdita di Profitto Lordo)**pag. 32
 - Art. 2.0 - Premessa - Garanzia Danni Indiretti
 - Forma Margine di contribuzione:**
 - Art. 2.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base
 - Art. 2.2 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata: Margine di Contribuzione
 - Forma Loss of Profit – Perdita di Profitto lordo**
 - Art. 2.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base
 - Art. 2.2 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata: Profitto lordo
- **Che cosa non è assicurato – Sezione II - Danni indiretti**pag. 33
 - Art. 2.3 - Esclusioni
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**pag. 34
 - Art. 2.4 - Franchigia Danni Indiretti
 - Art. 2.5 - Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Danni indiretti
- **Condizioni Danni indiretti sempre operanti**.....pag. 34
 - DANNO IN FRANCHIGIA SULLE SEZIONI I E II PER I DANNI DIRETTI (C01) - ONORARI DEI PERITI E/O DI SOCIETÀ DI REVISIONE (C03) - RICERCA E SVILUPPO (C04)
- **Come ampliare la copertura assicurativa – Sezione II - Danni indiretti**.....pag. 35
 - COSTI DI SALARI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE TECNICO (C02) - ANTICIPO INDENNIZZI (C05) -MACCHINARIO IN LEASING (C08) - ESTENSIONE O PROLUNGAMENTO DELL'INATTIVITÀ CAUSATA DA PROVVEDIMENTI IMPOSTI DALLE AUTORITÀ CIVILI (C09) - ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIU' REPARTI (C10) - INTERDIPENDENZA (C11) -RISERVE DI MAGAZZINO (C12) - DIPENDENZA DA FORNITORI (C13) - DIPENDENZA DA CLIENTI (C14) - FORNITURE DI ENERGIA, ACQUA, GAS (C15) -DEPREZZAMENTO DI MERCI INDENNI (C16) - DANNI A COSE DI PROPRIETÀ TEMPORANEAMENTE TRASFERITE (C17) - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER IMPOSSIBILITÀ DI ACCESSO AI LOCALI ASSICURATI (C21) - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ (C22) - SPESE DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE (C24) - PENALITÀ DI RITARDO O MANCATA CONSEGNA (C25) - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (C31)
- **Norme che regolano il sinistro e determinazione delle somme assicurate**.....pag. 40
 - Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato**
 - Art.3.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo
 - Art. 3.1 - Obblighi in caso di Sinistro
 - Art. 3.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)
 - Art. 3.3 - Mandato dei periti
 - Art. 3.4 - Esagerazione dolosa del danno
 - Art. 3.5 - Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno
 - Art. 3.6 - Assicurazione parziale
 - Art. 3.7 - Deroga alla proporzionale – Tolleranza
 - Art. 3.8 - Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi
 - Art. 3.9 - Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno vs. Anticipo Indennizzo

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE I – “CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI”

Sezione di garanzia soggetta alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”)

Ai sensi della L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”), concernente le disposizioni sulle garanzie da prestare contro i danni alle immobilizzazioni (Art. 2424 1^a co., Sez. Attivo Nr. 1 usque 3 C.C.) derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

| | |
|--|---|
| Alluvione, Inondazione ed Esondazione: | Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. |
| Assicurato: | L’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. |
| Attrezzature Industriali e Commerciali: | Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. N.B.: è escluso quanto rientra nella definizione “Impianti e macchinari, Apparecchiature elettroniche”. |
| Beni assicurati (“immobilizzazioni”): | Le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia (cfr. specifiche definizioni): <ul style="list-style-type: none">- Terreni e Fabbricati;- Impianti e Macchinari;- Attrezzature Industriali e Commerciali. Come descritti dalle disposizioni della Legge e dalle disposizioni attuative: 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; 2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; 4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. |
| Copertura assicurativa “a primo rischio assoluto”: | L’impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile. |
| Costo di rimpiazzo: | Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato. |
| Costo di ripristino: | Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato. |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabbricato: | L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. N.B.: non è considerato fabbricato quanto rientrante nella definizione "Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, Apparecchiature elettroniche". |
| Frana: | Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. |
| Franchigia | importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro. |
| Grandi imprese: | Ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare, dell'entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato e del massimale o limite di indennizzo applicabile (cfr. Art. 1.0 – "Cosa posso assicurare"), le Grandi imprese, definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, sono considerate tali quando, alla data di chiusura del bilancio, presentano congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500. Se il Contraente stipula un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo, le indicazioni normative di cui all'Art. 1.0 – "Cosa posso assicurare", si applicano altresì alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. |
| Indennizzo: | L'importo pagato all'Assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura. |
| Impianti e Macchinari: | Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato. N.B.: è escluso quanto rientra nella definizione "Fabbricati". |
| Massimale o limite di indennizzo: | Importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata. |
| Oggetto della copertura assicurativa | I danni alle Immobilizzazioni, direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali indicati dalla Legge. |
| Premio assicurativo: | L'importo che il Contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione. |
| Scoperto: | Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato. |
| Sisma: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro. |
| Somma assicurata: | L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate. |
| Terreni: | Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. |
| Valore di ricostruzione: | Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità. |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI GENERICHE / AFFERENTI GARANZIE- E/O SEZIONI DI GARANZIA NON SOGGETTE ALLA L. 213/2023 (BILANCIO DELLO STATO PER IL 2024 – “LEGGE”)

Ferme le precedenti definizioni afferenti le indicazioni contenute nella L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”), si precisa che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

| | |
|-------------------------------|--|
| Allagamento: | L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a Inondazione, alluvione, esondazione oppure a rotture, anche accidentali, di serbatoi ed impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici. |
| Apparecchiature elettroniche: | Elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, ed in ogni caso esclusi smartphone, tablet e navigatori satellitari. Sono comprese le apparecchiature elettroniche portatili che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e utilizzate in un luogo diverso da quello delle Ubicazioni del rischio indicate in Polizza, in mobilità oppure all'aperto. |
| Arredamento: | Mobiliario ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali. Sono, inoltre, compresi, con i limiti indicati all'Art. 1.16 – “Limitazioni nell'Indennizzo - Partita “Arredamento (P4)”: - quadri, tappeti ed oggetti d'arte; - natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati esclusivamente come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata. |
| Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
| Attacco informatico: | Si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. |
| Atti di terrorismo: | Atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine dalla magistratura o da altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa. |
| AXA: | AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (note societarie descritte in polizza e su www.axa.it) |
| Computer virus: | Si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai “cavalli di Troia” (“Trojan Horses”), ai “vermi” (“worms”) e alle “bombe a tempo o logiche” (“time or logic bombs”). |
| Comunicazioni: | Per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati nel Registro delle Imprese o altri pubblici registri. |
| Contraente: | Il soggetto che stipula l'Assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta. |
| Danno accertato: | Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie, Scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti. |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Danno cyber: | Si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. |
| Danno indennizzabile: | Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione, soggetto all'eventuale applicazione di limiti di indennizzo ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti. |
| Dati: | Si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. |
| Beni particolari: | Archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, pellicole, microfilm, Supporti di dati, Programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. |
| Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
| Flash floods: | Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua piovana. |
| Franchigia: | L'importo espresso in valore assoluto (o il corrispondente valore in giorni) o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia prima dei predetti limiti. |
| Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
| Incidente informatico: | Si intende: <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o - qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. |
| Lastre: | Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni (escluso in ogni caso il relativo valore artistico), lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al Fabbricato, compresi i lucernari, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili. |
| Merci: | Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'Azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, Infiammabili e Merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati in Polizza. Si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Inoltre, per le attività di vendita e/o riparazione di veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere si precisa quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati Merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate); - per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (e/o natanti e imbarcazioni), sono considerati Merci i veicoli (e/o natanti e imbarcazioni) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato. I veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, non sono considerate Merci, in quanto, rientrano nella definizione di "Veicoli in riparazione o manutenzione". |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

| | |
|---|---|
| Merci speciali: | Si considerano tali: la celluloidi, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espansive e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle Merci. Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. |
| Parti: | Il Contraente ed AXA. |
| Partita: | Singola garanzia o complesso di garanzie indicate in Polizza che comportano un Premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in Polizza che comportano un Premio. |
| Polizza: | Il documento che prova l'Assicurazione. |
| Primo rischio assoluto: | Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C. |
| Programmi in licenza d'uso: | S'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. |
| Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. |
| Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. |
| Sistema informatico: | Si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati. |
| Società: | AXA ASSICURAZIONI S.p.A. |
| Supporto di elaborazione elettronica dei dati: | Si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. |
| Ubicazione: | L'area delimitata catastalmente, costituente il terreno pertinenziale contenente l'insieme dei Beni assicurati mobili e immobili di proprietà o a conduzione dell'Assicurato e utilizzati per la/le attività d'impresa indicata/e in Polizza. |
| Valori: | Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i Preziosi. |
| Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione: | Si intendono i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione, posti nell'Ubicazione indicata in Polizza. Tali veicoli possono essere assicurati a Primo Rischio Assoluto, con specifica Partita separata. |

DEFINIZIONI PER LA SEZIONE II - DANNI INDIRETTI: Forma MARGINE DI CONTRIBUZIONE

(Sezione di garanzia NON soggetta alla legge di bilancio 2024 ed offerta al cliente in forma facoltativa)

Alle seguenti denominazioni, relativamente alla Sezione II - DANNI INDIRETTI Forma MARGINE DI CONTRIBUZIONE, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

| | |
|---|---|
| Costo variabile della produzione venduta: | Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi del personale connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività dichiarata in polizza. |
| Franchigia: | L'importo espresso in valore assoluto (o il corrispondente valore in giorni lavorativi), dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

| | |
|--|---|
| | sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo. |
| Margine di contribuzione: | La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta (così come definiti alle corrispondenti definizioni). |
| Periodo di indennizzo: | Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro. |
| Retribuzioni: | L'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.. |
| Ricavi di vendita: | Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A.. |
| Somma assicurata: | La cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di Contribuzione. |
| Variazione Rimanenze: | Differenza (positiva o negativa) tra valore delle rimanenze finali ed il valore delle rimanenze iniziali. |
| Ricavi di vendita, Costo variabile della produzione venduta e Margine di Contribuzione dovranno essere riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato. | |

DEFINIZIONI PER LA SEZIONE II - DANNI INDIRETTI: Forma PROFITTO LORDO / LOSS OF PROFIT

(Sezione di garanzia NON soggetta alla legge di bilancio 2024 ed offerta al cliente in forma facoltativa)

Alle seguenti denominazioni, relativamente alla Sezione II - DANNI INDIRETTI Forma PROFITTO LORDO LOSS OF PROFIT, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

| | |
|---|---|
| Franchigia: | L'importo espresso in valore assoluto (o il corrispondente valore in giorni lavorativi), dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo. |
| Profitto lordo: | L'ammontare del volume di affari più le rimanenze finali (valore delle Merci al termine dell'esercizio) dedotto L'ammontare delle rimanenze iniziali (valore delle Merci all'inizio dello stesso esercizio) più l'acquisto di Merci e più le spese variabili indicate nell'apposito allegato di polizza. |
| Rapporto delle Retribuzioni: | Il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 3.15 - "Determinazione del danno" Forma Profitto Lordo - Loss of profit delle "Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti". |
| Rapporto di Profitto Lordo: | Il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 3.15 - "Determinazione del danno" Forma Profitto Lordo - Loss of profit delle "Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti" |
| Retribuzioni: | L'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.. |
| Volume di affari/Ricavi di vendita e per servizi: | Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per Merci vendute e consegnate e/o per servizi resi, connessi con l'attività dichiarata, svolta nel luogo specificato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite e I.V.A. (come da Conto Economico voce A01 bilancio IV direttiva CEE). |
| Volume di affari annuo: | Il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 3.15 - "Determinazione del danno" Forma Profitto Lordo - Loss of profit delle "Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti". |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

| | |
|--|--|
| Volume di affari di riferimento: | Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 3.15 - "Determinazione del danno" Forma Profitto Lordo - Loss of profit delle "Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti", ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi. |
| Periodo di indennizzo: | Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro. |
| Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato e considerati al netto dell'I.V.A. (qualora soggetti). | |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa generale

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RISCHI CATASTROFALI, assicurazione obbligatoria per rischi di danni da calamità naturali ed eventi catastrofici - Mod. XLDB_s, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. XLDB_s;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e gli scoperti eventualmente previsti sulla polizza o nelle presenti Condizioni di assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Inoltre,

Gli elementi che caratterizzano la Polizza (es. Partite / garanzie acquistate, somme assicurate, limiti, franchigie e/o scoperti), sono rappresentati in modo specifico nella Scheda di polizza.

Nelle pagine che seguono, si riportano gli articoli, le clausole e le garanzie che il prodotto può offrire. Al riguardo, si precisa che il prodotto si può dotare, a scelta del Contraente/Assicurato:

*- di una **Sezione obbligatoria** (Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofici") conforme alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge"),*

e, facoltativamente:

*a) di una **Sezione facoltativa** (Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024") che integra la Sezione obbligatoria in termini di partite e/o garanzie assicurate per i danni materiali e diretti;*

*b) di una **ulteriore Sezione facoltativa** (Sezione II – "Danni indiretti") che integra le precedenti per le conseguenze dei Danni materiali e diretti (tipicamente, il fermo attività).*

Servizio ProMeteo !

AXA Assicurazioni è in grado di avvisare il contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofici, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate. Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità. I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica). L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

- non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;
- non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza,

- l'assenza di avviso e
- il mancato ricovero del bene, nonché
- il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate,
 - a) non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
 - b) non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
 - c) non costituiscono inadempienza contrattuale.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, o la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi Beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

Art. 3| Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Resta salvo il diritto di AXA di modificare le condizioni di Polizza, ove tale modifica sia imposta dalla legge e regolamentazione di volta in volta applicabile, ivi inclusa la normativa applicabile all'assicurazione dei rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”), In tal caso, AXA informerà preventivamente il Contraente per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA, mediante posta elettronica certificata, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di Sinistro

Salvo non sia vietato dalla Legge e dalle norme attuative, dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo AXA, o anche il Contraente possono recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante posta elettronica certificata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Durata dell'Assicurazione

Il contratto si intende senza tacito rinnovo, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Art. 14| Esclusione malattie trasmissibili

(Valida per le garanzie "Maggiori spese (B1)", "Indennità aggiuntiva in percentuale (B2)", "Perdita pigioni (B3)" e per la "Sezione II - Danni indiretti", se presenti in Polizza)

- 1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
- 2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
 - 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
 - 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,
e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati

- 1 La presente Polizza esclude qualsiasi:
 - 1.1 Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;
 - 1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Se attiva la Sezione II – “Danni indiretti”, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Art. 16| Indicizzazione e Facoltà di modifica del premio a scadenza

Si premette che la presente Polizza si intende senza tacito rinnovo e pertanto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta (cfr. all'Art. 18 – “Durata dell'Assicurazione” delle “Norme comuni che regolano l'Assicurazione”);

Determinazione e adeguamento periodico dei premi, in caso di rinnovo

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n.213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
2. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Ciò premesso, è facoltà della Società, anche attraverso l'intermediario gerente il contratto, proporre il rinnovo anche su basi economiche diverse da quelle in precedenza praticate (“Proposta di Rinnovo”).

Tale proposta, sulla base di determinati presupposti come anche specificati nel Simplo di polizza, aggiornerà capitali e premi, anche per effetto dell'Indicizzazione secondo le regole di seguito previste (cfr. “Meccanismo di indicizzazione in caso di Proposta di Rinnovo”), salvo diversa dichiarazione di valore da parte del Contraente.

Il pagamento del premio e la sottoscrizione della relativa quietanza comporteranno il rinnovo negoziato del contratto in scadenza, alle medesime condizioni pattuite con il medesimo, salve le modifiche del premio ed i valori economici di capitali e massimali assicurati concordate con la proposta di rinnovo accettata.

Meccanismo di indicizzazione in caso di Proposta di Rinnovo (regola valida esclusivamente per i contratti in cui opera l'indicizzazione)

Le Somme assicurate e i massimali, nonché il premio, tenendo conto comunque dei criteri dettati dalle Legge, assoggettati ad “adeguamento automatico” in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) ("Indice");
- b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;
- c) alla Proposta di Rinnovo, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell'Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell'indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.
- d) in considerazione di quanto in premessa, qualora la polizza venga rinnovata, le variazioni decorreranno dalla data di effetto della nuova Polizza.

In caso di Proposta di Rinnovo, il Contraente potrà, manifestare la propria accettazione pagando il nuovo premio proposto.

La Società rilascerà quietanza per il Rinnovo, chiedendo al Contraente di sottoscriverla.

Art. 17 - Coassicurazione e delega - Ripartizione dell'assicurazione e incarico

Coassicurazione con delega AXA Assicurazioni S.p.A. ed intermediazione tramite Agenzia AXA

(Clausola operante se la Polizza è soggetta alla coassicurazione con delegataria AXA assicurazioni)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa AXA Assicurazioni S.p.A. incaricata dal Contraente, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata.

Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo".

Coassicurazione con delega AXA Assicurazioni S.p.A. ed intermediazione tramite broker

(Clausola operante se la Polizza, intermediata tramite broker, è soggetta alla coassicurazione con delegataria AXA assicurazioni)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in Scheda di polizza che ne ha affidato l'incarico alla AXA Assicurazioni S.p.A.: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker incaricato direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo".

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

LIMITE DI INDENNIZZO COMPLESSIVO DI POLIZZA – DANNI DIRETTI PIU' INDIRECTI (248)

(Operante se previsto in limite in Scheda di polizza)

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quanto previsto in Polizza, salvo limiti inferiori previsti per singole estensioni di garanzia e/o garanzie integrative.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta esente)

Il Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente Assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della Legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

600| CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker indicato in polizza, ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" - Titolo IX - artt. 106 - 121 e successive modifiche.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite detta società.

LEAS| BENI IN LEASING

Relativamente ai beni di cui all'Art. 1.0 – "Cosa posso assicurare", "Apparecchiature elettroniche" (P6) di cui all'Art. 1.1.0 – "Cosa posso assicurare" della Sezione Ibis, se presente, qualora soggetti a leasing, devono intendersi integralmente assicurati:

1) se non coperti da apposita assicurazione per gli eventi di cui al successivo Art. 1.1 – "casistiche e/o eventi assicurati" (ed eventualmente Art. 1.1.1 - "casistiche e/o eventi assicurati - integrazioni");

2) se compresi nelle somme assicurate previste dalla presente polizza.

Se già coperti da apposita assicurazione per gli eventi di cui al successivo Art. 1.1 – "casistiche e/o eventi assicurati" (ed eventualmente Art. 1.1.1 - "casistiche e/o eventi assicurati - integrazioni"), devono intendersi esclusi dalla presente polizza, salvo che, la somma assicurata con dette apposite polizze, risultasse insufficiente. In tal caso, la Società concorrerà nel pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente non coperta (fermi restando limiti, franchigie e/o scoperti previsti in polizza).

Rimangono in ogni caso ferme tutte le rimanenti disposizioni previste nella presente polizza.

ESTE| IMPIEGO ESTERNO

A deroga dell'Art. 1.1 – "Casistiche e/o eventi assicurati" delle Norme che regolano la Sezione "Calamità naturali ed Eventi catastrofali", qualora nell'ambito della o delle ubicazioni assicurate, siano operanti le partite "Impianti e Macchinari (P2.a)" e/o "Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)" e per esse sia stato richiamato l'*Impiego esterno*, vale quanto segue.

DISCIPLINA VALIDA PER "IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE" AL DI FUORI DELLE UBICAZIONI CENSITE IN POLIZZA

Qualora nell'ambito delle partite "*Impianti e Macchinari (P2.a)*" e/o "*Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)*" siano presenti beni installati (e pronti all'uso) e/o trasportati e/o utilizzati al di fuori delle ubicazioni assicurate, per essi, le garanzie Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana prestate con la presente Polizza, si intendono comunque operanti, entro i territori della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

DISCIPLINA VALIDA PER "MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE" AL DI FUORI DALLE UBICAZIONI CENSITE IN POLIZZA

Qualora nell'ambito delle partite "*Impianti e Macchinari (P2.a)*" e/o "*Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)*" siano presenti macchinari e attrezzature di cantiere, per essi, le garanzie Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana prestate con la presente Polizza, si intendono operanti all'interno dei cantieri in cui operano i beni assicurati,

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

nonché nei depositi dell'Assicurato, del Contraente e/o dell'utilizzatore, entro i territori della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

Norme che regolano la Sezione I

“Calamità naturali ed Eventi catastrofici” (L. 213/2023 - Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”)

Art. 1.0| Cosa posso assicurare

Nell'ambito della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici”, AXA indennizza i danni materiali direttamente causati alle immobilizzazioni dagli eventi stabiliti dalla Legge (Beni assicurati: “Terreni” (P1a), “Fabbricati (P1b)”, “Impianti e Macchinari (P2.a)” e “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)” indicati in polizza, a seguito degli eventi indicati all'Art. 1.1.

(Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato):

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le Grandi Imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

(Massimali o limiti di indennizzo):

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo pari alla Somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della Somma assicurata.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i Terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.1| Casistiche e/o eventi assicurati (Garanzie soggette a L. 213/2023 - Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”)

AXA indennizza i danni materiali, direttamente causati ai Beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell'ubicazione indicata in Polizza, da:

1) Sisma;

2) Alluvione, Inondazione, Esondazione;

3) Frana.

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).

Le garanzie sono prestate con i limiti indicati in Polizza.

Resta fermo quanto indicato nella sezione “Che cosa non è assicurato” (Art. 1.8 – “Beni esclusi dall'Assicurazione” e Art. 1.9 – “Esclusioni”).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.2| Beni assicurabili

AXA è tenuta ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.

Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono (cfr. articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - LEGGE 27 maggio 2025, n. 78 - *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”* e successive modifiche e/o integrazioni).

Tale esclusione prevale su qualsiasi condizione di maggior favore eventualmente concessa in polizza riguardo, ad esempio, a colpa grave e buona fede dell'Assicurato e/o dichiarazioni precontrattuali sull'idoneità dei beni da assicurare ai fini della presente assicurazione.

Art.1.3| Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA rimborsa, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”, le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 3.2 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 3.18 - “Limite massimo dell'Indennizzo”, con i limiti indicati in Polizza.

Art.1.4| Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata “Fabbricati”, fermo il disposto dell'Art. 3.6 - “Assicurazione Parziale” e Art. 3.7 – “Deroga alla proporzionale – Tolleranza”, a completamento di quanto indicato nell'Art. 3.5 - “Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno”, sono compresi anche i costi e/o oneri di urbanizzazione che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati.

La garanzia è prestata purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e, fermo restando quanto previsto dall'Art. 3.18 - “Limite massimo dell'Indennizzo”, con i limiti indicati in Polizza.

Art. 1.5| Beni all'aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”, anche gli Impianti e Macchinari di cui alla Partita “Impianti e Macchinari (P2.a)”, posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda.

Art. 1.6| Beni presso terzi e presso fiere o mostre

I Macchinari e le Attrezzature Industriali e Commerciali di cui alla partita “Impianti e Macchinari (P2.a)” e “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)”, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” (fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in Polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di tali Enti.

Art. 1.7| Trasloco dei Beni assicurati

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra Ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano l'Assicurazione vale, su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - “Aggravamento del rischio”.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Norme che regolano la Sezione I bis (Sezione Facoltativa) “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”

Art. 1.1.0| Cosa posso assicurare

Nell'ambito della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, è possibile assicurare le seguenti partite e/o garanzie che integrano quanto previsto nella precedente Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”:

“Merci (P3)”; “Merci flottanti (P3.1)”; “Arredamento (P4)”; “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)” (*ammessa solo per alcune attività che trattano veicoli e/o natanti e imbarcazioni*); “Apparecchiature elettroniche (P6)”; “Beni particolari (P7)”.

Sarà inoltre possibile integrare le seguenti garanzie; “Ricorso terzi (P8)”; “Spese di demolizione e sgombero (P9)”; “Danni da Allagamento (DALL)”; “Maggiori spese (B1)”; “Indennità aggiuntiva in percentuale (B2)”; “Perdita pigioni (B3)”. In caso di assicurazione delle “Merci flottanti (P3.1)”, andrà selezionata la garanzia “Assicurazione flottante a denunce posticipate mensili (Media esistenze giornaliere) (G64)” oppure “Assicurazione flottante a denunce posticipate (Trimestrale) (G64B)”.

Per Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Beni particolari può inoltre essere richiamata la garanzia “Assicurazione con dichiarazione di valore – convenzione (G65)”.

Nell'ambito della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, è altresì presente la clausola “Impiego esterno” (ESTE), operante qualora nell'ambito di ciascuna Ubicazione indicata in polizza, rispettivamente per le partite Impianti e Macchinari (P2.a) e/o Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b) presenti nella Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” è stata validato *l'impiego esterno*.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.1.1| Casistiche e/o eventi assicurati - Integrazioni

Ad integrazione dell'Art. 1.1 – “Casistiche e/o eventi assicurati (*Garanzie soggette a L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”*) della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”, per le seguenti partite, se acquistate:

- “Merci (P3)”
- “Merci flottanti (P3.1)”
- “Arredamento (P4)”
- “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)”
- “Apparecchiature elettroniche (P6)”
- “Beni particolari (P7)”

AXA indennizza i danni materiali, direttamente causati ai Beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell'ubicazione indicata in Polizza, da:

- 1) Sisma;**
- 2) Alluvione, Inondazione, Esondazione;**
- 3) Frana.**

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).

Le garanzie sono prestate con i limiti indicati in Polizza.

Resta fermo quanto indicato nella sezione “Che cosa non è assicurato” (Art. 1.8 – “Beni esclusi dall'Assicurazione” e Art. 1.9 – “Esclusioni”).

Art. 1.1.2| Beni assicurabili

AXA è tenuta ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.

Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono (cfr. articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - LEGGE 27 maggio 2025, n. 78 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali” e successive modifiche e/o integrazioni).

Tale esclusione prevale su qualsiasi condizione di maggior favore eventualmente concessa in polizza riguardo, ad esempio, a colpa grave e buona fede dell'Assicurato e/o dichiarazioni precontrattuali sull'idoneità dei beni da assicurare ai fini della presente assicurazione.

Art.1.1.3| Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA rimborsa, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 3.2 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall’Art. 3.18 - “Limite massimo dell’Indennizzo”, con i limiti indicati in Polizza.

Si precisa, inoltre, quanto segue.

Nel caso in cui il sinistro coinvolga le partite di cui alla presente Sezione e quelle di cui alla Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”, il rimborso degli Onorari periti espresso in Polizza, dovrà intendersi unico e valido per entrambe le Sezioni.

Art. 1.1.4| Merci all’aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I bis - “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, anche le Merci poste all’aperto nell’area di pertinenza dell’Azienda e quelle poste su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico (salvo se già garantite da specifica Polizza trasporti, come indicato al punto 5) dell’Art. 1.8 - “Beni esclusi dall’Assicurazione”). La garanzia è prestata con i limiti indicati in Polizza.

Art. 1.1.5| Beni presso terzi e presso fiere o mostre

Le “Merci” (partita P3), i “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione” (partita P5), e “Beni particolari” (Partita P7), se assicurati, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I bis - “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024” presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in Polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all’aperto), purché nell’ambito della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

In caso di Sinistro, l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di tali Enti.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in Polizza.

Art. 1.1.6| Trasloco dei Beni assicurati

Qualora l’Assicurato traslochi presso altra Ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano l’Assicurazione vale su entrambe le ubicazioni dall’inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall’avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall’Art. 5 - “Aggravamento del rischio”.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall’impresa di trasloco o di trasporto di cui l’Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L’Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l’assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 1.1.7| Merci temporaneamente riposte presso l’abitazione del titolare

Le “Merci” connesse all’attività dell’Azienda (qualora assicurata la partita P3), si intendono in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I bis - “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, anche se temporaneamente riposte presso l’abitazione del titolare e/o sue dipendenze, sempre che nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano, con i limiti indicati in Polizza.

Art. 1.1.8| Danni consequenziali

Ad integrazione dei seguenti articoli:

- Art. 1.1 – “Casistiche e/o eventi assicurati” della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”;

- Art. 1.1.2 – “Casistiche e/o eventi assicurati” della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”,

qualora acquistata la Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, l’Assicurazione comprende, inoltre, i **danni materiali conseguenti** agli eventi di cui ai punti 1), 2) e 3) dei precedenti articoli che abbiano colpito i Beni assicurati e causati da:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Partite / Garanzie integrative

(Operanti solo se espressamente richiamate nel Simplo di Polizza)

Premessa: dove espressamente specificato, alcune delle garanzie di seguito indicate sono operanti sia per la Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici”, sia per la Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”.

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (P5)

A parziale deroga dell'Art. 1.8 – “Beni esclusi dall'assicurazione”, punti 7) e 8), AXA indennizza, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati con la Partita “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)”, posti esclusivamente nell'Ubicazione indicata in Polizza, direttamente cagionati da evento garantito dalla presente Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, fermo quanto stabilito dall'Art. 1.9 - “Esclusioni” e fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie. La somma assicurata con la Partita “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)” è prestata a Primo Rischio Assoluto per Sinistro e per annualità assicurativa.

L'Assicurazione opera anche per le eventuali parti di natanti e imbarcazioni di clienti (es. motori amovibili) in riparazione o manutenzione o in custodia all'Assicurato stesso.

La presente garanzia “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)” non opera per l'estensione relativa alla garanzia DALL – “Danni da allagamento”, qualora richiamata in polizza.

Qualora un veicolo (o natante/imbarcazione) danneggiato fosse già assicurato con altra Polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun Scoperto e relativo minimo.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natanti e imbarcazioni) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di Indennizzo per veicolo o per Sinistro previsto.

RICORSO TERZI (P8)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”.

Qualora il Sinistro risulti indennizzabile anche da una garanzia di Responsabilità Civile – danni da “Incendio, Esplosione e Scoppio” presente in una polizza “collegata” alla presente, sia che si tratti di una copertura R.C.T. sia che si tratti di garanzia “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato”, la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto da tali garanzie.

Diversamente, qualora tali coperture siano presenti in una o più polizze sottoscritte con altre Compagnie, la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione, senza applicazione di alcun Scoperto e relativo minimo.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza dei limiti indicati in Polizza.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Si precisa, inoltre, che la presente garanzia è altresì operante per la Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e con essa, il massimale “Ricorso terzi” si intende unico e valido per entrambe le Sezioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SPese DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO (P9)

AXA, a parziale deroga dell'Art. 1.9 – “Esclusioni” (cfr. “ESCLUSIONI SPECIFICHE”: 1) SISMA – 2) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE), rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire a idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - compresi, quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi (o pericolosi)” di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica Partita.

AXA rimborsa, inoltre, le spese sostenute:

- a) per **trattare trasportare e smaltire a idonea discarica i residui radioattivi** (come disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) per **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; nonché le **spese documentate sostenute** dall'Assicurato **per trasportare altrove e per ricollocare i Beni assicurati “mobili”** rimasti illesi qualora il Sinistro abbia reso inagibili i locali.

La garanzia, inoltre, si intende operante anche i danni a VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (partita P5, se acquistata) e per i DANNI DA ALLAGAMENTO (garanzia DALL, se acquistata).

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 3.6 - “Assicurazione parziale”.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in Polizza.

Si precisa, inoltre, che la presente garanzia è altresì operante per la Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e con essa, la somma assicurata “Spese demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento”, si intende unica e valida per entrambe le Sezioni.

DALLI DANNI DA ALLAGAMENTO

AXA indennizza i danni direttamente causati ai Beni assicurati da Allagamento, anche quando causato dal c.d. effetto “Flash floods”, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti.

Questa garanzia è prestata con i limiti (comprese le cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati), indicati in polizza.

Si precisa, inoltre, che la presente garanzia è altresì operante per i Beni assicurati “Fabbricati” (P1b), “Impianti e Macchinari (P2.a)” e “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)” di cui alla Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e con essa, la somma assicurata “Danni da allagamento”, si intende unica e valida per entrambe le Sezioni.

MAGGIORI SPESE (B1)

A parziale deroga dell'Art. 1.9 - “Esclusioni”, lettera j), AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica Partita a Primo Rischio Assoluto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

L'Indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione delle attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Si precisa, inoltre, che la garanzia “Maggiori spese”:

- è altresì operante per la Sezione I - “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e con essa, la somma assicurata “Maggiori spese”, si intende unica e valida per entrambe le Sezioni;
- è alternativa alla Sezione II – “Danni indiretti”. Rimane nella facoltà del cliente la scelta dell'una o dell'altra forma di copertura.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN PERCENTUALE (B2)

A parziale deroga dell'Art. 1.9 - “Esclusioni”, lettera j), AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza liquida un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio, a titolo di Risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai Beni assicurati.

Pertanto, in caso di Sinistro l'Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato, a titolo di Risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, di un'indennità aggiuntiva del 10% per danni indiretti per ciascuna delle seguenti partite: “Terreni (P1a)”, “Fabbricati (P1b)”, “Impianti e Macchinari (P2.a)”, “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)” e, qualora assicurate, “Merci (P3)”; “Merci fluttuanti (P3.1)” “Arredamento (P4)”; “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)”, “Apparecchiature elettroniche (P6)”; “Beni particolari (P7)”.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Se il Sinistro non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (si intendono i danni il cui ammontare è inferiore allo scoperto di Polizza o al minimo di scoperto, se previsto) anche la garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% (B2)" non sarà operante.

Si precisa, inoltre, che la garanzia "Indennità aggiuntiva in percentuale":

- è altresì operante per la Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e con essa, la somma assicurata "Indennità aggiuntiva in percentuale", si intende unica e valida per entrambe le Sezioni;
- è alternativa alla Sezione II - "Danni indiretti". Rimane nella facoltà del cliente la scelta dell'una o dell'altra forma di copertura.

PERDITA PIGIONI (B3)

A parziale deroga dell'Art. 1.9 - "Esclusioni", lettera j), in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, AXA rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. **Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.**

Se il Sinistro non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (si intendono i danni il cui ammontare è inferiore allo scoperto di Polizza o al minimo di scoperto, se previsto) e per questo solo motivo il Sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dal Contraente/Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del Sinistro la somma assicurata alla Partita B3 - "Perdita pigioni" risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. 3.6 - "Assicurazione parziale". Tuttavia, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora la somma assicurata per la Partita B3 - "Perdita pigioni" maggiorata del 10% non è inferiore al valore delle pigioni annuali risultanti al momento del Sinistro.

Si precisa, inoltre, che la garanzia "Perdita Pigioni":

- è altresì operante per la Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e con essa, la somma assicurata "Perdita Pigioni", si intende unica e valida per entrambe le Sezioni;
- è alternativa alla Sezione II - "Danni indiretti". Rimane nella facoltà del cliente la scelta dell'una o dell'altra forma di copertura.

ASSICURAZIONE FLUTTUANTE A DENUNCE POSTICIPATE MENSILI (Media esistenze giornaliere) (G64)

La Società si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili altre somme fino ad un massimo previsto in polizza, in aumento alle partite Merci indicate, ed al tasso annuo pattuito.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo. Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le denunce del valore delle Merci esistenti all'ultimo giorno del mese precedente. In caso di mancata denuncia s'intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 2) le denunce dovranno essere trasmesse alle Società mediante raccomandata postale, posta certificata o altro mezzo equivalente con data certa;
- 3) il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle Merci durante il corso della garanzia. La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo a ciascuna partita;
- 4) in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al precedente punto 3) delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso;
- 5) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione, addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o frazione ed applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo sopra indicato;
- 6) la differenza tra il premio conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di liquidazione dovuto dal Contraente;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

7) il conguaglio di premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la garanzia limitatamente alla presente assicurazione fluttuante, resterà valida soltanto per la somma assicurata corrispondente alla percentuale di massimo impegno fluttuante pari all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Ai fini dell'operatività iniziale della garanzia, il Contraente o l'Assicurato dichiara che il valore delle Merci esistenti all'ultimo giorno del mese antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è quella riportata nella specifica precisazione di polizza.

ASSICURAZIONE FLUTTUANTE A DENUNCE POSTICIPATE (Trimestrale) (G64B)

La Società si impegna ad assicurare mediante applicazioni trimestrali altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite Merci indicate, ed al tasso annuo pattuito.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) ciascun periodo trimestrale avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni trimestre e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del trimestre successivo. Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, le denunce del valore delle Merci esistenti all'ultimo giorno del trimestre precedente. In caso di mancata denuncia s'intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 2) le denunce dovranno essere trasmesse alle Società mediante raccomandata postale, posta certificata o altro mezzo equivalente con data certa;
- 3) il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle Merci durante il corso della garanzia. La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo a ciascuna partita;
- 4) in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al precedente punto 3) delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso;
- 5) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione, addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze denunciate per ciascun trimestre o frazione ed applicando alla somma così determinata 1/4 del rispettivo tasso annuo sopra indicato;
- 6) la differenza tra il premio conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
- 7) il conguaglio di premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la garanzia limitatamente alla presente assicurazione fluttuante, resterà valida soltanto per la somma assicurata corrispondente alla percentuale di massimo impegno fluttuante pari all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Ai fini dell'operatività iniziale della garanzia, il Contraente o l'Assicurato dichiara che il valore delle Merci esistenti all'ultimo giorno del trimestre antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è quella riportata nella specifica precisazione di polizza.

ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - CONVENZIONE (G65)

Si premette che la presente garanzia è operante sia per le partite di cui alla Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" sia per le partite assicurate nella presente Sezione. Al riguardo, si precisa quanto segue:

1) il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite; "Fabbricati (P1b)", "Impianti e Macchinari (P2.a)" (per la sola componente "Macchinari"), "Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)" ed "Arredamento" (Partita P4), comprendono i valori della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati dall'Art. 3.5 - "Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno" delle "Norme che regolano il Sinistro, dalla società peritale incaricata delle stime della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore dei Beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3.6 - "Assicurazione Parziale" e Art. 3.7 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza" delle Norme che regolano il Sinistro, salvo quanto previsto dal successivo punto 4). Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti del secondo comma dell'art. 1908 C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda i predetti Art. 3.6 - "Assicurazione Parziale" e Art. 3.7 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza".

3) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla società peritale, non anteriore né posteriore di 120 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.

4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

....**a)** risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni dimercato o modifiche dei corsi monetari;

....**b)** derivanti da introduzioni di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superinocomplessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto diaggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (Art. 3.6 - "Assicurazione Parziale e Art. 3.7 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza") in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini dell'Art. 3.22 - "Limite massimo dell'indennizzo" delle "Norme che regolano il Sinistro, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

....**I.** imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, aseguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presenteConvenzione;

....**II.** che, relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verràconcordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7) La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma entrambe le Parti, hanno facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8) La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle "Norme comuni che regolano l'Assicurazione".

10) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

Che cosa non è assicurato (valido per entrambe le Sezioni I e I bis)

Art.1.8| Beni esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dai Beni assicurati:

- 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale, rientranti in una delle partite "Impianti e Macchinari (P2.a)" e "Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)" e purché inerenti l'attività assicurata), valori (o carte valore) in genere;
- 2) affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche e salvo le raccolte d'antichità se questi costituiscono le Merci - qualora assicurata la Partita "Merci – P3") ed in ogni caso esclusi i "Preziosi";
- 3) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, salvo che rientrino nel "Costo di ripristino", ossia i necessari lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno (qualora assicurato), ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
- 4) piazzali, lastricati, strade interne, salvo che questi siano di pertinenza del Fabbricato aziendale;
- 5) Merci (qualora assicurata la Partita "Merci – P3"), già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica Polizza;
- 6) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'Ubicazione;
- 7) natanti, mezzi di trasporto non targati (salvo che costituiscano "Attrezzature" e che sia stata acquistata la partita "Attrezzature Industriali e Commerciali – P2b"), aeromobili di qualsiasi tipo;
- 8) veicoli in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni) e/o Imbarcazioni presenti nel Registro Nazionale delle Imbarcazioni (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni e integrazioni), salvo che tali veicoli o imbarcazioni costituiscano "Merci" (ad es. concessionarie) e che sia stata acquistata la rispettiva partita "Merci – P3". Tale esclusione, inoltre, non si intende operante, qualora tali veicoli o imbarcazioni sono oggetto di riparazione o manutenzione (ad es. carrozzerie / riparatori di veicoli) ed è stata acquistata la Garanzia Opzionale "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)".
- 9) fabbricati in costruzione;
- 10) Beni assicurati con la presente Polizza durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- a) **Beni in "leasing"** (salvo se operante la clausola opzionale LEAS);
- b) **Macchine, anche elettroniche ed altre tipologie di apparecchi o impianti** se assicurati con Polizza separata per gli stessi eventi;
- c) **Impianti fotovoltaici, solari termici e altri impianti per la produzione di energia** se assicurati con polizza separata per gli stessi eventi.

Art.1.9| Esclusioni

La polizza assicurativa non copre:

- i. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ii. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari;
- iii. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono esclusi inoltre i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- d) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) causati da atti dolosi in genere;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

g) a Impianti e/o Macchinari e/o Attrezzature Industriali e Commerciali, se assicurati, quando si trovano al di fuori delle ubicazioni censite in Polizza, se per questi non è stato reso valido *l'impiego esterno* di cui alla clausola "Impiego esterno" (ESTE).

Sono, inoltre, esclusi:

h) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.4 - "Oneri di urbanizzazione";

i) i danni non espressamente richiamati nella presente Polizza o che abbiano coinvolto Beni non assicurati con la presente Polizza, i danni alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, i danni di natura estetica o decorativa, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;

j) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle garanzie "Maggiori spese (B1)", "Indennità aggiuntiva in percentuale (B2)", "Perdita pigioni (B3)" della Sezione I bis - "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024".

ESCLUSIONI SPECIFICHE

1) SISMA

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- alluvione, inondazione, esondazione; maremoto.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro, salvo che sia presente la partita "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento (P9)" della Sezione I bis - "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024").

2) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- mareggiata, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
- sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno;
- fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le Merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- agli enti mobili (es. Merci) all'aperto.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro, salvo che sia presente la partita "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento (P9)" della Sezione I bis - "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024").

3) FRANA

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- sisma, alluvione, inondazione ed esondazione;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;

Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

Art.1.10|Ulteriori esclusioni specifiche (Garanzie e/o Partite opzionali di cui alla Sezione I bis -- "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 1.9 - "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie e/o partite opzionali le seguenti esclusioni specifiche.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (P5)

Relativamente alla garanzia "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (P5)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) subiti da natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati);
- 2) a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro, salvo che sia presente la partita "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento (P9)" della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024").

RICORSO TERZI (P8)

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi (P8)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

DALL| DANNI DA ALLAGAMENTO

Relativamente alla garanzia "DANNI DA ALLAGAMENTO (DALL)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) ai Terreni;
- 2) alle Merci, qualora assicurate, la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati qualora i fabbricati nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto stabilito dall'Art. 1.12 – "Caratteristiche del rischio";
- dovuti alla penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
- verificatisi in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- verificatisi in occasione di Alluvione, Inondazione, Esondazione;
- verificatisi in occasione di Sisma;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;
- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa;
- dovuti a difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- agli enti mobili (es. Merci) posti all'aperto;
- al Fabbricato, se con polizza con AXA o con altra Compagnia è assicurato il Rischio locativo;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sui beni assicurati.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro, salvo che sia presente la partita "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento (P9)" della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1)

AXA non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- 2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- 3) Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- 4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- 5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro;
- 6) Atti di terrorismo.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN PERCENTUALE (B2)

La garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10%" non opera per:

- 1) le garanzie di responsabilità (Ricorso Terzi);
- 2) le "Spese di demolizione e sgombero";
- 3) Atti di terrorismo.

PERDITA PIGIONI (B3)

La garanzia "Perdita Pigioni" non opera per:

- 1) le "Spese di demolizione e sgombero";
- 2) Atti di terrorismo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro (valido per entrambe le Sezioni I e I bis)

Art.1.11|Caratteristiche del rischio

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della Polizza che l'Attività assicurata non venga esercitata in Fabbricati:

- che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- costruiti in aree golenali in mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti in ordine alla edificabilità e/o realizzazione di opere e/o svolgimento di attività;

Sono in ogni caso esclusi tipologie di beni riferiti a tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture, salvo che facciano parte delle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile.

Art.1.12|Validità territoriale

Ai fini dell'efficacia della Polizza, i Beni assicurati devono essere ubicati sul territorio della Repubblica Italiana. L'operatività si estende, inoltre, a rischi ubicati a San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art.1.13|Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento di rischio" è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e fermo restando quanto disposto dall'Art. 3.6 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'Assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'Azienda.

Art.1.14|Buona fede

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Rimane in ogni caso fermo quanto indicato agli Artt. 1.2 e 1.1.2 – "Beni assicurabili" delle Condizioni di assicurazione.

Art.1.15|Rinuncia alla rivalsa

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato, sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi, sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

responsabile.

Art.1.16|Limitazioni nell'Indennizzo - Partita "Arredamento (P4)"

Qualora assicurata la partita "Arredamento (P4)", operano i seguenti sottolimiti.

ARREDAMENTO (P4)

- **quadri, tappeti ed oggetti d'arte:** limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 42.000,⁰⁰ euro per Sinistro (qualora l'attività assicurati tratti la vendita di detti oggetti, tale limite viene elevato al 50% della somma assicurata con il massimo di 100.000,⁰⁰ euro per Sinistro) in ogni caso con il massimo di 11.000,⁰⁰ euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione);
- **natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata:** 20% della somma assicurata con il massimo di 30.000,⁰⁰ euro per Sinistro e di 15.000,⁰⁰ euro per singolo veicolo/natante;

Sulle modalità di determinazione del danno si rinvia a quanto previsto dall'Art. 3.5 - "Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno".

Art.1.17|Impossibilità di assicurare presso altre Compagnie le detrazioni previste in Polizza

A riguardo delle detrazioni previste in Polizza (es. applicazioni di scoperti), si precisa che i relativi importi resteranno a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farli assicurare da altri.

Norme che regolano la Sezione II - Danni indiretti

(Operante solo se espressamente richiamata nel Simplo di Polizza)

Art. 2.0 - Premessa - Garanzia Danni Indiretti

La garanzia Danni Indiretti può essere prestata in due diverse forme (alternative tra loro): "Forma Margine di Contribuzione" oppure "Forma Loss o profit (Perdita di Profitto lordo)".

Si precisa, inoltre, che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto eventualmente indicato in Polizza (cfr. clausola 248 – "LIMITE DI INDENNIZZO COMPLESSIVO DI POLIZZA – DANNI DIRETTI PIU' INDIRETTI" – Clausole opzionali relative al contratto in generale), è da intendersi unico, sia per i danni materiali e diretti (comprese le Spese e/o le indennità aggiuntive) sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti nell'ambito della Sezione II – Danni indiretti, se prestata.

Forma Margine di contribuzione

(Norme valide solo per la Forma Margine di Contribuzione)

Art. 2.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

La Società si obbliga ad indennizzare:

- la perdita di **Margine di Contribuzione** dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le **spese supplementari** necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

direttamente derivanti da un sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito le cose assicurate in polizza presso le ubicazioni assicurate salvo quanto specificatamente escluso (si veda in particolare Art. 2.3 - "Esclusioni" della presente Sezione II - "Danni Indiretti").

Costi di salari e contributi del personale tecnico

La Società indennizza, qualora compreso nella somma assicurata (e quindi non compreso dal costo variabile della produzione venduta) il costo dei salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva sempre che non rientri tra le spese supplementari di cui sopra e sempre che l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Art.2.2 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata: Margine di Contribuzione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di Contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di Contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare:

- 1) una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva; ovvero
- 2) una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima;

emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio, positivo o negativo, per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza aumentato, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;
- d) l'eventuale importo di conguaglio, positivo o negativo, per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza aumentato, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, dichiarare la cessazione dell'assicurazione per danni indiretti con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Forma Loss of Profit – Perdita di Profitto lordo

(Norme valide solo per la Forma Perdita di Profitto Lordo)

Art. 2.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

La Società indennizza l'Assicurato:

- 1) per la **Perdita di profitto lordo**;
- 2) per la perdita concernente le **Retribuzioni**;

dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio, entro il limite della somma assicurata riportata in polizza, direttamente derivanti da un sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito le cose assicurate in polizza presso le ubicazioni assicurate salvo quanto specificatamente escluso (si veda in particolare Art. 2.3 - "Esclusioni" della presente Sezione II - "Danni Indiretti").

Art.2.2 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata: Profitto lordo

Le somme assicurate con la presente polizza vengono indicate in via preventiva.

La Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alle somme assicurate alle partite "Profitto Lordo" e "Retribuzioni" di polizza, un ulteriore importo pari al 20% delle predette somme.

Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga dell'Art. 3.17 - "Assicurazione parziale" delle "Norme che regolano il sinistro Danni Indiretti", si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale solo sull'eventuale eccedenza rispetto al predetto 20%.

L'Assicurato si impegna a dichiarare, entro i 90 giorni successivi alla fine dell'annualità assicurativa, gli importi effettivi del "Profitto Lordo" e delle "Retribuzioni".

Nel caso in cui il Profitto Lordo realizzato e/o le Retribuzioni pagate risultino in aumento o in diminuzione rispetto alle somme assicurate in via preventiva, saranno soggetti a conguaglio come segue:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- a) qualora minori delle rispettive somme assicurate, la Società rimborserà al Contraente, sulla differenza in meno, il relativo premio imponibile, che comunque non potrà essere superiore al 20% del premio pagato in via preventiva per il periodo di assicurazione di cui trattasi.
- b) qualora maggiori delle rispettive somme assicurate, il Contraente o l'Assicurato pagherà sull'eccedenza, il relativo premio che comunque, non potrà essere superiore al 20% del premio pagato in via preventiva per il periodo di assicurazione di cui trattasi.

Il pagamento del conguaglio del premio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto di regolazione, rimanendo altrimenti sospesa la validità della presente condizione che riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società alla esazione del premio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dell'Assicurato dei dati consuntivi, la Società procederà al conguaglio del premio, ai tassi in corso, sulla somma assicurata dichiarata in via preventiva, aumentata del 20%.

Che cosa non è assicurato – Sezione II - Danni indiretti

(Norme valide sia per la Forma Margine di contribuzione sia per la Forma Perdita di Profitto Lordo)

Art. 2.3 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- 1) conseguenti ad un sinistro:
 - a) subito dalle merci in refrigerazione e/o in atmosfera controllata per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo (o della atmosfera controllata) o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - b) subito dalle Merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi (ancorché indennizzabile a termini della Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e/o dalla Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024";
- 2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali non indennizzabili, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - c) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme che regolano l'assicurazione).

Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber (Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

(Norme valide sia per la Forma Margine di contribuzione sia per la Forma Perdita di Profitto Lordo)

Art. 2.4 - Franchigia Danni Indiretti

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, moltiplicata per il numero di giorni di Franchigia, indicato in polizza, fermo l'eventuale minimo di Franchigia espresso in valore assoluto.

Art. 2.5 - Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Danni indiretti

L'assicurazione danni indiretti è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi la Società può recedere dall'assicurazione Danni indiretti con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni Danni indiretti sempre operanti

(Norme valide sia per la Forma Margine di contribuzione sia per la Forma Perdita di Profitto Lordo)

DANNO IN FRANCHIGIA SULLE SEZIONI I E II PER I DANNI DIRETTI- (C01)

Se dall'assicurazione per i danni materiali e diretti di cui alla Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024” sono esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (si intendono i danni il cui ammontare è inferiore allo scoperto di Polizza o al minimo di scoperto, se previsto) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito dette precedenti Sezioni risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del danno diretto della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, sempre che il danno indiretto sia comunque superiore alla relativa Franchigia prevista per la Sezione II - “Danni Indiretti”.

ONORARI DEI PERITI E/O DI SOCIETÀ DI REVISIONE (C03)

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale o società di revisione contabile) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 3.13 - “Procedura per la valutazione del danno” delle “Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti”, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia viene prestata senza applicazione dell'Art. 3.17 - “Assicurazione parziale” delle “Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti” e sino alla concorrenza di quanto indicato in polizza.

RICERCA E SVILUPPO (C04)

In caso di sinistro indennizzabile che avesse colpito la Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o la Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024” che provochi un'interruzione o riduzione, totale o parziale, delle attività di ricerca, sviluppo e test, le quali di per se stesse non avrebbero generato una riduzione di ricavi di vendita o volume d'affari durante il periodo di indennizzo, l'assicurazione coprirà l'effettiva perdita relativa alle spese fisse, incluse le retribuzioni, direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in Polizza.

Come ampliare la copertura assicurativa – Sezione II - Danni indiretti

(Operanti solo se espressamente richiamate nel Simplo di Polizza)

COSTI DI SALARI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE TECNICO (C02)

Nel caso in cui l'Assicurato non possa, per motivi giuridici o contrattuali (settore di appartenenza, dimensione, forma giuridica), ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni al fine di evitare il sostenimento del costo dei salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, compreso nel costo variabile della produzione venduta (e quindi in quanto tale non risarcibile), la Società indennizza tale costo sempre che non rientri tra le spese supplementari di cui all'Art. 2.1 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base” della Sezione II - “Danni Indiretti”, e non risultasse indennizzabile nella Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o nella Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”.

ANTICIPO INDENNIZZI (C05)

Il Contraente e/o l'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo per danni Diretti ed Indiretti sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro (o altro diverso valore indicato in polizza).

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a 2.000.000,00 euro (o altro diverso valore indicato in polizza),

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dal Contraente e/o dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;

- decorre dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

MACCHINARIO IN LEASING (C08)

Premesso che per i danni materiali e diretti nella Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”, salvo patto speciale, sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiate a contratti di leasing o impianti per la produzione di energia se assicurati con polizza separata, si prende atto tra le Parti che nella valutazione della perdita del Margine di contribuzione o del Profitto lordo non si terrà conto di detta esclusione.

ESTENSIONE O PROLUNGAMENTO DELL'INATTIVITÀ CAUSATA DA PROVVEDIMENTI IMPOSTI DALLE AUTORITÀ CIVILI (C09)

A parziale deroga dell'Art. 2.3 - “Esclusioni”, punto 2) lettera a), della Sezione II - “Danni Indiretti”, la Società risponde delle perdite e delle spese supplementari derivate da un'interruzione o riduzione, totale o parziale, delle attività conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e/o nella Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, dovute al prolungamento ed estensione dell'inattività per provvedimenti imposti dall'Autorità Civili.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in Polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e/o nella Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024” verificatosi in occasione di atti di Terrorismo. Resta comunque sempre operante l'esclusione prevista dall'Art. 14 - “Esclusione malattie trasmissibili” delle Norme che regolano l'assicurazione.

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIU' REPARTI (C10)

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui all'Art. 3.15 - “Determinazione del danno” delle “Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti” si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi del Margine di contribuzione o del Profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro), l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto, così come previsto dall'Art. 3.17 - “Assicurazione parziale” delle “Norme che regolano il sinistro: Sezione II - Danni Indiretti”.

INTERDIPENDENZA (C11)

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato svolge o può svolgere negli insediamenti assicurati attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente polizza sarà effettuato non solo in riferimento all'insediamento assicurato interessato dall'evento dannoso garantito dalla Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e/o dalla Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, ma anche per quegli altri insediamenti assicurati che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle condizioni tutte della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 10% del Capitale assicurato (o altra diversa percentuale del Capitale assicurato indicata in polizza).

RISERVE DI MAGAZZINO (C12)

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del Margine di contribuzione o del Profitto lordo, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte di magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno del sinistro, nei limiti del periodo di indennizzo previsto;
- l'eventuale perdita del Margine di contribuzione o del Profitto lordo causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, ciò a decorrere dal momento di tale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al massimo periodo di indennizzo, entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino.

DIPENDENZA DA FORNITORI (C13)

Qualora uno dei fornitori dell'Assicurato sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi coperti in Polizza e tale sinistro causi una interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dalla presente Polizza.

La presente estensione di garanzia è operante per fornitori diretti del Contraente e/o dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti siano ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in Polizza.

DIPENDENZA DA CLIENTI (C14)

Qualora uno degli insediamenti dei clienti abituali dell'Assicurato (verificabili dai libri contabili dello stesso) sia colpito da sinistro causato da uno degli eventi coperti in Polizza e tale sinistro causi una interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dalla presente Polizza.

La presente estensione di garanzia è operante per clienti diretti del Contraente e/o dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti siano ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in Polizza.

FORNITURE DI ENERGIA, ACQUA, GAS (C15)

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita del Margine di contribuzione o della perdita del Profitto lordo e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali, che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia - acqua - gas), causandone interruzione o riduzione delle forniture, posto entro un raggio di 1.000 metri dall'ubicazione indicata in polizza, utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in polizza.

DEPREZZAMENTO DI MERCI INDENNI (C16)

La copertura prestata con la presente polizza è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:

- a) relativamente alle Merci indenni (escluse cioè le Merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati con la Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e/o Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”) che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di sinistro indennizzabile nelle precedenti Sezioni:
 - 1) il prezzo di costo di dette Merci se non è possibile effettuare la vendita;
 - 2) la differenza fra il prezzo di costo di dette Merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuare la vendita a valore di recupero.
- b) Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle Merci da o alle località assicurate, ma evitate in conseguenza del sinistro.

DANNI A COSE DI PROPRIETÀ TEMPORANEAMENTE TRASFERITE (C17)

La garanzia prestata con la presente polizza copre anche eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e/o della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024” che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, e/o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in Polizza.

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER IMPOSSIBILITÀ DI ACCESSO AI LOCALI ASSICURATI (C21)

La garanzia prevista dalla presente sezione si intende estesa anche alle perdite derivanti dall'interruzione di attività dovuta ad impedimento di accesso nei locali dell'Assicurato che fa riferimento direttamente a uno o più dei seguenti fattori scatenanti:

1. Rischio di danno materiale imminente alla proprietà dell'assicurato. Sono considerati tali i danni materiali derivanti dai rischi coperti dalla Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o dalla Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”.

2. Danni materiali esterni alle cose assicurate o rischio di danni materiali imminenti esterni alle cose assicurate che impediscano direttamente l'accesso ai locali assicurati. Sono considerati tali i danni materiali derivanti dai rischi coperti dalla Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o dalla Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”.

La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di tre mesi di inattività per uno o più sinistri che avvenissero nello stesso periodo di assicurazione e per eventi avvenuti entro un raggio di 10 km dalla proprietà assicurata.

PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ (C22)

A parziale deroga dell'Art. 2.3 - “Esclusioni”, punto 2), lettere a) b) della Sezione II - “Danni Indiretti”, la Società risponde anche delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività o sospensione di esercizio causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o dalla Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024” verificatosi in occasione di atti di Terrorismo. Resta comunque sempre operante l'esclusione prevista dall'Art. 14 - “Esclusione malattie trasmissibili” delle Norme che regolano l'assicurazione. In nessun caso la Società risponderà per più di 15 giorni consecutivi (o altro diverso numero dei giorni consecutivi indicati in polizza) per le interruzioni o le interferenze di cui alla presente clausola.

SPESE DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE (C24)

La Società indennizza l'Assicurato per le Spese che lo stesso abbia sostenuto per Pubblicità ed altre operazioni di Comunicazione al fine di confermare la continuazione dell'attività dell'Azienda Assicurata, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè, non si darà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in polizza.

PENALITÀ DI RITARDO O MANCATA CONSEGNA (C25)

La Società indennizza le penalità di ritardo o mancata consegna che l'Assicurato debba corrispondere alla Clientela, in dipendenza di contratti in essere e come conseguenza esclusiva di danni risarcibili in forza della Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o dalla Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”.

La garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè, non si darà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a quanto indicato in polizza.

ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (C31)

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza sono corrispondenti alla valutazione effettuata dalla società peritale incaricata delle stime della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

1. Limitatamente alle partite indicate in polizza - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore dei Beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3.17 - “Assicurazione parziale” delle “Norme che regolano il sinistro Sezione II - Danni Indiretti”, salvo quanto previsto dal successivo punto 4).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come “stima accettata” agli effetti del secondo comma dell’art. 1908 C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto all’Art. 3.17 - “Assicurazione parziale” delle “Norme che regolano il sinistro Sezione II - Danni Indiretti”.

2. Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore di cui al punto 1, non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.
3. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate in polizza che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
 - a) risultanti da rivalutazioni dei valori, oggetto dei rapporti di stima, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 20% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
 - b) Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate al punto a) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 20%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (all’Art. 3.17 - “Assicurazione parziale” delle “Norme che regolano il sinistro Sezione II - Danni Indiretti”) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini dell’Art. 3.18 - “Limite massimo dell’indennizzo” delle “Norme che regolano il sinistro Sezione II - Danni Indiretti”, quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 20%.
4. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell’Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 20% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l’assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
5. Con l’appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali l’Impresa Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
6. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma entrambe le Parti, hanno facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
7. La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente o l’Assicurato non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società delegataria, in questo caso, emetterà l’appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 20%.
8. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l’assicurazione resterà sospesa a sensi dell’Art. 3 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle “Norme comuni che regolano l’Assicurazione”.
9. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

Norme che regolano il sinistro e determinazione delle somme assicurate

Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito **www.axa.it** ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Società di salvataggio

Relativamente alla Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e/o alla Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, e/o alla Sezione II – “Danni Indiretti”, AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici delle seguenti Imprese specializzate nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno.

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII, 181 - 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 3.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 3.1| Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno;
- c) fornire ad AXA, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri Beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione di AXA la documentazione contabile di magazzino

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci, sia finite, sia in corso di lavorazione.

In caso di danno alle Apparecchiature elettroniche, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b). Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa per l'Apparecchiatura elettronica danneggiata, limitatamente, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di Sinistro, lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera d) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del Sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 3.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.3| Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 3.1 - "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 3.5 - "Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.4| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 3.5| Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza, l'attribuzione del valore che i Beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri.

Per i "TERRENI – P1a":

Si stima il costo di ripristino, inteso come il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

L'assicurazione per i Terreni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per i "FABBRICATI – P1b"

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione-a nuovo con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità di tutto il Fabbricato assicurato, o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area.
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore del Fabbricato al momento del Sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del Sinistro. Nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per "IMPIANTI E MACCHINARI - P2.a"; "ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - P2.b"; ARREDAMENTO (se presente la partita "Arredamento - P4")

- c) si stima il costo di rimpiazzo al momento del sinistro, ossia il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, applicando a detta stima un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

1) nel caso di risposta "SI" in Polizza all'opzione "Valore a nuovo", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati (ossia il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

L'Assicurazione in base al "Valore a nuovo" non opera per Impianti, Macchinari e Attrezzature in stato di inattività da oltre 12 mesi.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione di tali beni avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore al momento del Sinistro determinato come stabilito dal combinato disposto della precedente lettera c) e del punto 2) che segue.

2) nel caso di risposta "NO" in Polizza all'opzione "Valore a nuovo", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato alla precedente lettera c), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Limitatamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del Sinistro degli Enti distrutti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli Enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo, comunque, quanto previsto dall'Art. 1.16 - "Limitazioni nell'Indennizzo - Partita "Arredamento - P4"). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione.

Per le MERCI (se presente la partita "Merci - P3"; "Merci fluttuanti - P3.1")

e) si stima il valore al momento del Sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Nelle lavorazioni di trasformazione, le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei Beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per i VEICOLI e/o NATANTI

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore al momento del Sinistro dei Beni assicurati come calcolato al punto seguente, il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Si stima il valore al momento del Sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello. Per i veicoli o per i natanti il valore al momento del Sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico (fermo, comunque, quanto previsto dall'Art. 1.16 - "Limitazioni nell'Indennizzo - Partita "Arredamento - P4") per i natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata);

Relativamente ai danni parziali a natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata, si precisa quanto segue:

qualora un veicolo (o natante) venga danneggiato solo in parte, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico (fermo, comunque, quanto previsto dall'Art. 1.16 - "Limitazioni nell'Indennizzo - Partita "Arredamento - P4").

I natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata non verranno considerati ai fini del calcolo della stima della preesistenza, pertanto, per gli stessi non è operante quanto previsto dall'Art. 3.6 - "Assicurazione parziale".

Per le APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (se presente la partita "Apparecchiature elettroniche (P6)")

f) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima per ogni apparecchiatura elettronica colpita da Sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) decurtato dell'importo stimato al punto 2).

g) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del Sinistro del bene colpito da Sinistro stesso;
- 4) si stima il valore del bene al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) decurtato dall'importo stimato al punto 5). Detto Indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

- α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
- β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), decurtato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera f) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del Sinistro stimato come alla lettera g) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Nel caso di risposta "SI" in Polizza all'opzione "Valore a nuovo", vale quanto segue.

Si stima il relativo "Valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

L'Assicurazione in base al "Valore a nuovo" non opera per beni in stato di inattività da oltre 12 mesi.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione di tali beni avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore al momento del Sinistro stabilito in precedenza, come se il "Valore a nuovo" non esistesse.

Nel caso di risposta "NO" in Polizza all'opzione "Valore a nuovo", AXA limita l'Indennizzo al valore al momento del Sinistro stabilito in precedenza, come se il "Valore a nuovo" non esistesse.

Per i BENI PARTICOLARI (se presente la partita "Beni particolari - P7")

L'ammontare del danno è dato dal solo costo di riacquisto, riparazione o di ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico. L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.

Per **Programmi in licenza d'uso o di utente**, il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Premesso tutto quanto sopra, Si consideri, infine, che:

- **Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 3.6 - "Assicurazione parziale".
- **Per le LASTRE** (e le insegne) presente sui Fabbricati in altri Beni assicurati, l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle Lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

Art. 3.6| Assicurazione parziale

Tranne per le partite assicurate a Primo Rischio Assoluto, se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente eccedeva, al momento del Sinistro, quello risultante dalle somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto di seguito indicato.

COMPENSAZIONE TRA PARTITE - REVERSIBILITÀ

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) qualora il totale delle somme assicurate per ubicazione sia inferiore a quindici milioni di euro e dopo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3.7 | Deroga alla proporzionale – Tolleranza, permanga insufficienza di assicurazione, la compensazione potrà avvenire anche indipendentemente dalla differenza del tasso di Premio tra partite, con un limite massimo del 30% della somma assicurata alla singola partita su cui si è rilevata insufficienza. Nel caso in cui la percentuale del 30% fosse superata, la compensazione non avrà luogo per l'eccedenza;
- 4) la compensazione può aver luogo solo tra partite relative alla stessa Ubicazione.

Art. 3.7| Deroga alla proporzionale – Tolleranza

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”)

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non è inferiore al valore risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 3.6 - “Assicurazione parziale”, rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti. Qualora in caso di Sinistro risultasse che il valore della Partita colpita è superiore alla somma garantita, l'Impresa Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art. 3.8| Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi

In caso di procedure instaurate ai sensi del Codice della crisi d'impresa, il provvedimento di liquidazione giudiziale priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di “fallimento”, ma non della proprietà.

Art. 3.9| Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno vs. Anticipo Indennizzo

Limitatamente ai danni da eventi calamitosi di cui all'Art. 1.1 – “Casistiche e/o eventi assicurati”, per i soli beni di seguito indicati: “Terreni” (P1a), “Fabbricati (P1b)”, “Impianti e Macchinari (P2.a)” e “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)” indicati in polizza, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, la Legge 18 marzo 2025, n. 40 – “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”, stabilisce per l'Assicurato la possibilità di ottenere una anticipazione della liquidazione del danno qualora sussistano i presupposti stabiliti all'Art. 23 della legge, nei termini che seguono.

Art. 23

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Per maggiori dettagli, come ad esempio i termini che stabiliscono lo “**stato di ricostruzione di rilievo nazionale**”, si rimanda alla Legge 18 marzo 2025, n. 40 – “**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**”.

ANTICIPO INDENNIZZO - NORMA ALTERNATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 23 – “PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO” DI CUI ALLA L. 18 MARZO 2025 N. 40

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”)

Qualora non sussistano i presupposti per l'applicazione della Legge 18 marzo 2025, n. 40 – “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità” (cfr. Art. 23 – “Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno”), o qualora sussistano ma l'Assicurato non opti per la sua applicazione, relativamente alla Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici” e/o alla Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”, l'Assicurato avrà diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 50.000,00 euro;
- 2) non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;
- 3) l'anticipo verrà corrisposto dopo trenta giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro;
- 4) L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,00 di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro;

Norme specifiche per la Sezione II - Danni indiretti

Art.3.10|Precisazioni attivazione garanzie Danni indiretti

La denuncia di Sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 3.1 - “Obblighi in caso di Sinistro”, si intende valida anche per le garanzie Danni Indiretti, qualora previste in Polizza.

Art. 3.11 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo (o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire), uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e/o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica del costo relativi alle Merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Art. 3.12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera, a giustificazione della perdita, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.13 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono delegate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.14 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 3.11 - "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano il sinistro: Sezione II - "Danni Indiretti";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui all'Art. 3.17 - "Assicurazione parziale" delle "Norme che regolano il sinistro: Sezione II - "Danni Indiretti";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3.13 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) delle "Norme che regolano il sinistro: Sezione II - "Danni Indiretti"; i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.15 - Determinazione del danno

Forma MARGINE DI CONTRIBUZIONE

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del **Margine di Contribuzione**: calcolando la differenza tra il Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione (budget), alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;

- b) **relativamente alle Spese supplementari:** calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di Contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata, che venissero a cessare od a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di Contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Forma a PERDITA DI PROFITTO LORDO/LOSS OF PROFIT

L'ammontare del danno si determina:

1 - PROFITTO LORDO

- a) **relativamente alla riduzione dei Ricavi/Volume di affari:** l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) **relativamente all'aumento dei costi di esercizio:** le spese supplementari documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate. La presente garanzia opera entro il limite d'indennizzo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito al punto "Costi di esercizio non assicurati" che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

2 - RETRIBUZIONI

- c) **relativamente alla riduzione dei Ricavi/Volume di affari:** l'importo ottenuto applicando il rapporto delle retribuzioni all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- d) **relativamente all'aumento dei costi di esercizio:** la parte delle spese supplementari di cui al punto 1) lettera b), non indennizzabile in base alla condizione stessa. La presente garanzia opera entro il limite dell'importo addizionale, indennizzabile ai sensi del punto 2) lettera a), al netto di qualsiasi risparmio realizzato sulle retribuzioni, in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo.

Le perdite inerenti le retribuzioni sono assicurabili con partita separata solo se i relativi importi siano stati esclusi dalla partita 1) "Profitto lordo" come indicato in allegato "Danni indiretti - Loss of Profit".

Aggiustamenti - Nel calcolo del "rapporto di profitto lordo", del "rapporto delle retribuzioni", del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" sono da apportare opportuni aggiustamenti per tener conto:

- della tendenza generale dell'attività dichiarata (desumibile da ordini, piani aziendali, produzione in corso, ecc.);
- di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa, sia prima che dopo il sinistro, o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato (effetti di stagionalità, tendenza del mercato, ecc.);

in modo che i risultati, ottenuti nella determinazione di tali importi, rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, decorrenti dalla data del sinistro, se questo non fosse avvenuto.

Costi di esercizio non assicurati - Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente sezione di polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data - così come indicato in allegato "Danni indiretti - Loss of Profit") nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Articolazione dell'attività in settori o reparti distinti - Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

o non dal sinistro) al rispettivo volume d'affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi), l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 3.16 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di Contribuzione (oppure del Volume di affari se forma a Perdita di Profitto lordo) durante il periodo di indennizzo.

Art. 3.17 - Assicurazione parziale

Forma MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio, approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Forma a PERDITA DI PROFITTO LORDO/LOSS OF PROFIT

Se al momento del sinistro la somma assicurata di una partita, presa separatamente, è inferiore all'importo ottenuto applicando:

- 1) per la partita 1 "Profitto Lordo": il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi);
- 2) per la partita 2 "Retribuzioni": il rapporto delle retribuzioni al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi);

l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Art. 3.18 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'Art. 2.2 - "Modalità di aggiornamento della somma assicurata" della Sezione II - "Danni indiretti", la Società si obbliga a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata non superiore al 20% della somma stessa ~~(o altra diversa percentuale indicata in polizza per la Clausola LEE WAY).~~

Art. 3.19 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.3 - "Esclusioni", punto 2) lettera c) della Sezione II - "Danni Indiretti".

Altre norme afferenti le precedenti Sezioni

Art.3.20| Selling price - Merci al prezzo di vendita (se presente la partita "Merci - P3"; "Merci fluttuanti - P3.1")

Se risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente, l'Indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Art.3.21|Riduzione della somma assicurata e suo reintegro (se presente la partita "Terreni – P1a" o "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione - P5")

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di Sinistro".

Art.3.22|Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.3.23|Pagamento dell'Indennizzo

(Valida per la Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e/o Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.9 - "Esclusioni", lettera b).

Art.3.24|Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'Indennizzo potrà essere regolato per ciascuna Partita singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna Partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di Indennizzo per il Sinistro.

Art.3.25|Titolarietà dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

::



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione



Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei

di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione



Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. [BCR - Binding Corporate Rules](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_Binding_Corporate_Rules): www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_Binding_Corporate_Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non



appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it



INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.